



**COMUNE DI MARIGLIANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza n. 29 del 04/04/2012

**OGGETTO: Contrasto all'occupazione illecita di suolo pubblico mediante striscioni pubblicitari**

- Premesso che il ruolo di rappresentanza esponenziale degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'Ente locale dall'art.3, comma 2, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime anche attraverso il rispetto di principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
- Che rientra, altresì, nei compiti dell'Amministrazione Comunale promuovere e assicurare la sicurezza urbana con particolare attenzione alla sicurezza stradale;
- che necessita, pertanto, promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, sia incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini, sia provvedendo a rimuovere ostacoli e pericoli quali le pubblicità visive perpendicolari alla sede stradale che per la loro caratteristica possono arrecare disturbo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- Rilevato che su diverse strade urbane e extra urbane sono collocati striscioni pubblicitari, abusivi, di cui alcuni allacciati, tra l'altro, ai pali della pubblica illuminazione;
- Richiamato l'art.38, comma 8, e art.45, comma 1, del vigente Codice della Strada che vietano di collocare qualsiasi segnale o altra cosa che non sia prevista dal vigente Regolamento Comunale;
- Visto l'art.54 del D.Lgs.n.26/2000 come modificato dalla legge n.125/2008 che disciplina i compiti attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Visto il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta pubblicità;
- Ritenuto provvedere alla rimozione di tali striscioni;
- Richiamato l'art.50 del D.Lgs n.267/50;

**ORDINA**

Per le motivazioni in premessa specificate, la rimozione di tutti gli striscioni pubblicitari posizionati perpendicolarmente alla sede stradale.

I soggetti interessati dovranno provvedere alla rimozione degli striscioni entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione di cui al comma 11 dell'art.23 del D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. da €398,00 a € 1.596,00.

### **SI AVVISA**

che, ai sensi dell'art.26, comma 4, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, i mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi.

### **DISPONE**

- 1. NOTIFICHE:** che la presente Ordinanza venga notificata al Comando di Polizia Municipale, al Funzionario Responsabile dell'Imposta pubblicità.
- 2. ESECUZIONE:** che la presente Ordinanza sia fatta osservare da tutti gli organi di polizia giudiziaria e da qualunque altro soggetto giuridico al quale spetti farla osservare.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità competente secondo le modalità previste dalla vigente normativa

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo, manifesti murali, pubblicazione sui siti internet istituzionali (Comune e Polizia Locale), notifica agli organi e soggetti interessati.

Dalla Casa Municipale di Marigliano li 04.04.2012

**IL SINDACO**  
Ing. Antonio Sodano